

**Giornata formativa SINDAR
LODI, 24 MARZO 2015
ADEMPIMENTI D.M. 102 del 4/7/14
Ing. Luca Luppi**

**Diagnosi
energetica**



Art. 2 Definizioni

- g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
- h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

Definizione di microimpresa

(Estratto dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE)

piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio (situazione patrimoniale della società alla data di chiusura dell'esercizio precedente) annuo non supera i 43 milioni di euro.

Definizione di microimpresa

*(Estratto dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE)*

È opportuno notare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli effettivi, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio.

L'impresa **non deve** soddisfare **entrambi** i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Definizione di microimpresa (Estratto dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE)

La nuova definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese commerciali e di distribuzione è per sua stessa natura più elevato che non nel settore manifatturiero.

Offrendo l'opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del **totale di bilancio**, che rappresenta il patrimonio totale dell'impresa, si garantisce che le PMI attive in diversi settori di attività economica siano trattate in modo equo.

IMPRESE AUTONOME

La mia impresa detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene meno del 25 % nella mia.

È possibile per voi cumulare più investitori ciascuno dei quali detiene una quota inferiore al 25 % nella vostra impresa e rimanere nonostante tutto autonomi, purché questi investitori non siano collegati tra di loro

Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione (articolo 39, D.L. 22 giugno 2012, n. 83)

Secondo quanto stabilito dal Decreto, le "imprese a forte consumo di energia" sono quelle che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
- siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il fatturato pari almeno al 3% di petrolio grezzo, il cui valore é fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

TEP


uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

Art. 7 regime obbligatorio di efficienza energetica

Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.

Art. 7 regime obbligatorio di efficienza energetica

Andamento consumi di energia primaria escluso usi non energetici (Mtep)



Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

3. Le imprese a forte consumo di energia che (art. 39, del DL 22 giugno 2012, n. 83), sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (termine ultimo 19 Luglio 2016), le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati **EGE** ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:


- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazioni.



- **Soggetti obbligati:** distributori di energia elettrica e gas naturale.

I soggetti obbligati hanno la possibilità di realizzare direttamente gli interventi necessari a tal fine o di acquistare certificati che comprovino il conseguimento dei medesimi risultati da parte di altri soggetti, definiti volontari.

- L'**autorità preposta** (GSE) regola il meccanismo sulla base delle indicazioni fornite dai decreti ministeriali attraverso apposite delibere, accetta ed esamina (delegando l'**ISTRUTTORE**) i progetti, commina sanzioni, aggiorna il meccanismo.
- L'Autorità riconosce un titolo di efficienza energetica, o certificato bianco, per ogni tonnellata equivalente di petrolio (TEP) addizionale risparmiata a seguito di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali.

utente	SSE	ISTRUTTORE	GSE	GME
Progetta l'intervento				
	Redige la PPPM →			
		Verifica PPPM →		
			Approva PPPM →	
				Stanzia TEE
Realizza l'intervento				
	← Imposta il programma di misura			
Misura l'intervento →				
	Formula gli "aggiustamenti" e presenta l'RVC →			
		Verifica RVC →		
			Approva RVC →	
				Emette TEE ↓
	← Riceve i TEE e li vende sul mercato informatico	←	←	←
Riceve il ricavato della vendita detratte spettanze SSE				

Ing. Luca Luppi

EGE secondo la norma UNI CEI 11339
certificato SECEM n.2-2014-SI/084

